



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio
il 09/09/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
PER L'ANNO 2014.

NR. Progr. 22

Data 05/09/2014

Seduta NR. 6

Adunanza URGENTE Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 05/09/2014 alle ore 18:15.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 05/09/2014 alle ore 18.15 in adunanza URGENTE di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
DE PASCALE EMIDIO	S	DEPASCALE DIOMEDE	S	PRO' PAOLO	S
FRANZOSO MICHELE	S	MORRONE PASQUALE	S		
MOTOLESE MARIO CIRO	S	BUCCOLIERO GIOVANNI	N		
CAPUTO ANGELO SANTO	S	DELLIPONTI COSIMO	S		
ZINGAROPOLI SALVATORE	S	SCHIFONE MICHELE	N		
MAIORANO PIETRO	S	MORRONE MIMMO	N		
<i>Totale Presenti 10</i>			<i>Totali Assenti 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BUCCOLIERO GIOVANNI; SCHIFONE MICHELE; MORRONE MIMMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ANTONIO MEZZOLLA.

In qualità di SINDACO, il AVV. EMIDIO DE PASCALE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della seduta.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Che, l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, ha previsto che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 05/09/2014

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapporati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 05/09/2014 e che all'art. 8 ha previsto quanto riportato al punto precedente;

VISTO lo stesso art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce, inoltre, che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 7.500 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 05/09/2014 e che all'art. 8 ha previsto quanto riportato al punto precedente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.M. Interno 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014;

RITENUTO, pertanto, di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 dell'Imposta municipale propria (IMU) come segue:

- terreni agricoli aliquota dello 0,76 per cento;
- aree fabbricabili aliquota dello 0,76 per cento;
- abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate aliquota dello 0,35 per cento;
- altri fabbricati aliquota dello 0,90 per cento;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 05/09/2014

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 05.09.2014;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle Entrate;

VISTO i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 riportati in fronte al presente atto;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il verbale di discussione allegato;

Con il seguente risultato, proclamato dal Presidente assistito dal Segretario Comunale:

Consiglieri presenti n.

Consiglieri votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

Astenuti n.

DELIBERA

1) Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

- terreni agricoli aliquota dello 0,76 per cento;

- aree fabbricabili aliquota dello 0,76 per cento;

- abitazione principale, pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate aliquota dello 0,35 per cento;

- altri fabbricati aliquota dello 0,90 per cento;

2) Di determinare per l'anno 2014 una detrazione per l'abitazione principale e le unità immobiliari ad essa equiparate di Euro 200,00;

3) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) Di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 7.500 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 05/09/2014

- 5) Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
- 6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- 7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Attesa l'urgenza di provvedere;

Con il seguente risultato, proclamato, dal Presidente assistito dal Segretario Generale:

Consiglieri presenti n°

Consiglieri votanti n°

Voti favorevoli n°

Voti contrari n°

Astenuti n.

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 – comma 4°- del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANTONIO MEZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/09/2014 al 24/09/2014 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addi, 09/09/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addi 05/09/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addi,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

ROSANNA DEPASCALE



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 22

Data Delibera 05/09/2014

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 05/09/2014 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to LOREDANA DE PASCALE</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :</p> <hr/> <p>Data</p>

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell'art.239, 1° comma, Lett.B del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 in ordine alla proposta di deliberazione riportata in oggetto, si esprime il seguente parere FAVOREVOLE.

Data, 05/09/2014

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Grazia Addolorata De Pascale